

**COMUNE DI CESATE
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO**

Approvato con delibera C.C. n. 50 del 13.11.1997

Modificato con deliberazioni

- **C.C. n. 46 del 04.10.2001**
- **C.C. n. 49 del 05.07.2002**
- **C.C. n. 6 del 25.02.2005**

Art. 01 – Finalita' del Regolamento

01. Il presente Regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'Istituto del Difensore Civico Comunale.
02. *Con l'istituzione del Difensore Civico, l'Amministrazione Comunale di Cesate, assicura la tutela in via informale dei singoli e delle formazioni sociali nei loro rapporti con i soggetti e gli organismi di cui la Comunità si avvale. Lo stesso Difensore Civico svolge compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Svolge altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista dall'art. 127 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.*
03. Il Difensore Civico esercita la propria attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 02 – Modalità di accesso da parte dei cittadini

01. Le istanze per l'intervento del Difensore Civico, qualora presentate per iscritto sono redatte in carta semplice. Il Difensore Civico non procede qualora accerti che sull'intervento richiesto sono stati presentati ricorsi ad altri organi di giustizia.
02. Il Difensore Civico deve provvedere entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza a dare compiuta informazione al richiedente del suo intervento.
03. *Il Difensore Civico sarà a disposizione dei cittadini ogni sabato, dalle ore 9 alle ore 12.00.*

Art. 03 – Interventi – Limitazioni

01. L'Intervento del Difensore Civico Comunale può essere richiesto:
 - Da coloro che risiedono stabilmente o dimorino nel territorio del Comune di Cesate,
 - Da coloro che con il territorio del Comune di Cesate abbiano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o utenza di servizi,
 - Dalle libere forme associative iscritte al registro
 - Da cittadini stranieri o apolidi residenti in questo Comune o in altro Comune per i quali ricorrano le condizioni sopra elencate alle lettere a) e b).
02. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
 - Gli assessori ed i consiglieri comunali in carica, limitatamente a contestazioni relative all'esercizio delle loro funzioni
 - Le pubbliche amministrazioni
 - Il Segretario Comunale ed i Revisori dei Conti dell'Ente, delle aziende e dei consorzi
 - I rappresentanti del Comune nominati presso Enti, aziende ed istituzioni
 - I dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi e concessionari od appaltatori del Comune, per far valere pretese derivanti dal loro rapporto di impiego o di lavoro.

03. Il Difensore Civico adempie alle funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune.
04. Il Difensore Civico Comunale provvede nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal precedente comma 1. Provvede inoltre alla tutela non giurisdizionale degli interessi diffusi.

Art. 04 – Requisiti

01. Il Difensore Civico Comunale è scelto fra i cittadini che offrano la massima garanzia di indipendenza, di correttezza, di obiettività, serenità di giudizio, competenza ed esperienza giuridico/amministrativo da valutarsi con riferimento a titoli.

02. I candidati devono:

- Avere i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale
- Non aver riportato condanne penali
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dalla normativa sul fenomeno mafioso e sulla pericolosità sociale
- Non avere conflitti di interessi con il Comune di Cesate

03. Non può essere nominato Difensore Civico:

- Il titolare, amministratore, dirigente di istituzioni, enti pubblici o privati, associazioni, società ed imprese che abbiano rapporti contrattuali o convenzionali con il Comune o che comunque ricevano da esso a qualsiasi titolo contributi o vantaggi economici
- Il titolare di incarichi professionali o di lavoro autonomo, ivi compresi i componenti dei collegi di Revisori dei Conti, che comunque riguardino gli interessi dell'Amministrazione Comunale
- Chi riveste la carica di consigliere o assessore comunale, provinciale, regionale, di parlamentare, o di segretario sezionale, cittadino, provinciale, regionale, nazionale di partiti o di movimenti che abbiano rappresentanti eletti in consigli comunali, provinciali, regionali o in parlamento
- Il ministro di culto
- Il componente dell'Organo Regionale di Controllo
- L'assessore, il dipendente, il direttore o il segretario del Comune o ci ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado che siano amministratori, segretario, dirigenti o funzionari del Comune.

Art. 05 – Nomina e procedure di elezione

01. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale sulla base di una lista di candidati a seguito di avviso pubblico. Si procederà, contestualmente alla diffusione di comunicati diretti alle emittenti e stampa locali, all'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici di apposito invito da parte del Sindaco.

02. L'avviso pubblico verrà affisso entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, coincidente con la convalida degli eletti.

03. Le proposte di candidatura o di autocandidatura, possono essere presentate entro 30 giorni dall'avviso pubblico e devono specificare i motivi che giustifichino la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale e giuridico-amministrative e devono altresì indicare:
- Dati anagrafici completi
 - Titolo di studio
 - Curriculum professionale contenente notizie sulla occupazione abituale, nonché elenco delle cariche pubbliche ed in società private ricoperte attualmente o precedentemente. ***In calce al curriculum dovrà essere riportata apposita dichiarazione di autocertificazione, resa nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.***
04. Scaduto il termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Sindaco entro il termine di 20 giorni effettua motivata selezione delle candidature esclusivamente in ordine al possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto e dal precedente art. 4. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Consiglio Comunale procede sulla base degli elementi in suo possesso.
05. L'argomento concernente la nomina del Difensore Civico è iscritto all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.
06. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o quelle pervenute non abbiano ottenuto la maggioranza prevista nel presente comma, si procede alla pubblicazione di un nuovo avviso.
07. Il Sindaco ad esecutività della deliberazione, dà immediato avviso mediante notificazione in via amministrativa all'interessato dell'avvenuta nomina. L'interessato entro 15 giorni dalla ricezione dell'avviso deve comunicare la propria accettazione dichiarando nel contempo l'inesistenza o la cessazione delle eventuali situazioni di incompatibilità.

Art. 06 – Decadenza

01. Il Difensore Civico decade per la sopravvenienza di una qualunque causa di ineleggibilità, prevista al precedente art.4
02. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con le procedure, ove applicabili previste per la decadenza dei consiglieri comunali, e la deliberazione deve essere assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

Art. 07 – Durata in carica – Revoca

01. Salvo i casi di cui al comma 1 del precedente art. 6, il Difensore Civico resta in carica per anni 3 fino all'elezione del successore.
02. ***Il Difensore Civico può essere eletto per due mandati consecutivi. Nel rispetto del principio di semplificazione del procedimento amministrativo, il Consiglio Comunale, nell'ambito del procedimento preordinato alla eventuale conferma dello stesso Difensore Civico per il secondo mandato, può prendere in esame ed approvare la proposta di semplice conferma del Difensore Civico in deroga alle procedure di nomina e selezione di cui al precedente art. 05".***

03. Il Difensore Civico può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio Comunale assunta con la stessa maggioranza necessaria per la nomina.

Art. 08- Competenze economiche

01. Al Difensore Civico è attribuita l'indennità annua lorda di euro 4.803,88.

Art. 09 – Competenze e funzioni del Difensore Civico

01. Il Difensore Civico:

- Può chiedere copia degli atti e notizie circa lo stato dei procedimenti.
- Può convocare i responsabili di gestione ed i responsabili del procedimento per ottenere, in visione od in copia, documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; la consultazione ed il rilascio di atti e documenti sono disciplinati dal regolamento sull'accesso. Le notizie e le informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato in merito all'oggetto della richiesta.
- Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento.
- Dà il proprio parere ai responsabili del procedimento, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità comunicandolo contestualmente al Sindaco anche quale Presidente della Giunta o del Consiglio Comunale. Le proposte, le segnalazioni, i documenti e le relazioni al Sindaco, al Consiglio Comunale e alla Giunta devono essere esaminati entro 30 giorni dalla loro presentazione.
- Può chiedere, motivandone, le ragioni, il riesame di atti e provvedimenti qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
- Esercita le attribuzioni conferitegli dalle leggi e dai regolamenti con le modalità in esse stabilite, od, in carenza con quelle del presente regolamento.
- Deve dare notizia all'autorità giudiziaria di tutti i fatti in cui ravvisi l'ipotesi di reato dei quali venga a conoscenza in ragione del suo ufficio.

02. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione della carica.

03. L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di specificare i motivi del mancato recepimento dei suggerimenti del Difensore Civico.

Art. 10 – Esercizio delle funzioni

01. Qualora sussista una situazione che renda necessario il suo intervento, il Difensore Civico ne informa il Sindaco o Segretario Comunale ed avverte il responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica e del procedimento amministrativo. Il responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento e ne concorda data e sede stabilite con il Difensore Civico.

02. Dopo tale esame il Difensore Civico comunica, per iscritto al responsabile le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando ed indicando il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Copia della

comunicazione suddetta va inviata al Sindaco, al Segretario Comunale, e per conoscenza a coloro che hanno richiesto il suo intervento.

03. Il responsabile preposto alla pratica od al procedimento è tenuto a provvedere, entro il termine indicato dal Difensore Civico, od a motivarne l'impossibilità per iscritto, al Difensore Civico stesso, al Sindaco ed al Segretario Comunale.
04. Qualora vi sia l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi devono tener conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico a cura del responsabile come sopra individuato.

Art. 11 – Inadempienze – Provvedimenti

01. Il funzionario o il dipendente che ritardi, ostacoli o impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico o che comunque abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri d'ufficio è passibile di sanzioni disciplinari secondo le norme vigenti negli ordinamenti delle amministrazioni interessate e il Difensore Civico può richiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Qualora non si provveda il competente organo comunica al Difensore Civico Comunale i motivi per i quali ha ritenuto opportuno di non dare corso al procedimento disciplinare.

Art. 12 – Rapporti con il Consiglio Comunale

01. Il Difensore Civico presenta annualmente **entro il mese di febbraio** al Consiglio Comunale la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, segnala con la stessa le eventuali disfunzioni riscontrate, formula proposte, innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento dell'Amministrazione Comunale e degli Enti dalla stessa dipendenti. La relazione annuale del Difensore Civico, dopo l'esame da parte del Consiglio Comunale, viene portata a conoscenza della cittadinanza nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio stesso.
02. Alla riunione del Consiglio Comunale, nella quale viene discussa la relazione, partecipa il Difensore Civico, il quale, su invito del **Sindaco**, interviene per fornire informazioni e chiarimenti.
03. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprimere i conseguenti indirizzi.

Art. 13 – Dotazione Organica

01. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il palazzo comunale od in altro edificio comunale, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono essere esercitate, idonei per l'accesso ed attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede è segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.
02. In particolare competono al predetto ufficio le seguenti attività:

- Ricevimento, classificazione, istruttoria e conservazione delle istanze
- Ricerca del materiale legislativo dottrinale e giurisdizionale
- Assicurazione ed informazione, chiarimenti e suggerimenti ai richiedenti l'intervento del Difensore Civico
- Supporto al Difensore Civico nella elaborazione della relazione annuale
- Cura dei rapporti con gli organi del Comune, con i funzionari ed i dipendenti, con gli Enti e le aziende dipendenti, con gli altri difensori, con gli esperti etc.
- Supporto di segreteria ed assistenza tecnica

03. Le funzioni di cui al precedente comma sono espletate, anche non a tempo pieno da personale dipendente incaricato dal Segretario Comunale **previa intesa con i Responsabili di Dipartimento da acquisire in sede di Ufficio di coordinamento e ottimizzazione.**

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

01. Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione del Difensore Civico attraverso la pubblicazione del presente regolamento nel giornalino comunale e con mezzi ulteriori ritenuti più idonei.

02. **Soppresso**

Art. 15 – Entrata in vigore

01. Il presente regolamento ed ogni successiva modifica entrano in vigore **dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio, secondo quanto previsto dall'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.**

/bl